

9 MARZO 1995

**ALBO NAZIONALE IMPRESE  
ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
COMITATO NAZIONALE**

**Deliberazione 9 marzo 1995.**

**Modificazioni alla deliberazione 21 aprile 1994 concernente la procedura per l'iscrizione delle imprese che intendono svolgere attività di smaltimento dei rifiuti.**

**IL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE**

**Visto** il decreto 21 giugno 1991, n.324, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità, dell'interno, concernente il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, così come modificato ed integrato con decreto 26 luglio 1998, n.392;

**Visto**, in particolare, l'art.10 del citato decreto 21 giugno 1991, n.324, concernente la presentazione delle domande d'iscrizione all'albo;

**Visti**, altresì, gli articoli 11 e 12 dello stesso decreto 21 giugno 1991, n.324, riguardanti i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'albo;

**Visto** l'art. 7 del decreto 21 giugno 1991, n.324, concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell'albo;

**Vista** la propria deliberazione del 21 aprile riguardante le procedure per l'iscrizione delle imprese che intendono svolgere attività di smaltimento dei rifiuti;

**Ravvisata** l'opportunità di modificare la citata deliberazione 21 aprile 1994, al fine di semplificare le procedure di iscrizione;

**DELIBERA**

**Articolo 1**

L'articolo della deliberazione 21 aprile 1994 riguardante le procedure per l'iscrizione delle imprese che intendono svolgere attività di smaltimento dei rifiuti è così modificato:

Per l'iscrizione all'Albo delle imprese non autorizzate ai sensi dell'art.6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 alla data di effettiva operatività dell'Albo, che intendono svolgere le attività di cui all'art.2, comma 1, punti da 5 a 15, del decreto 21 giugno 1991, n.324, così come modificato con decreto 26 luglio 1993 n.392, viene adottata la seguente procedura:

- 1) presentazione della domanda d'iscrizione così come previsto dall'articolo 10 del decreto 21 giugno 1991, n.324, allegando la descrizione dell'attrezzatura tecnica necessaria alla gestione dell'impianto nonché l'attestazione di idonea capacità finanziaria, pari ad almeno un'annualità del costo di gestione, con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto n.324/1991;
- 2) iscrizione all'Albo in via provvisoria;
- 3) acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 4) iscrizione all'Albo in via definitiva.

Roma, 9 marzo 1995

IL PRESIDENTE  
Cons. Bruno Amoroso